



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione distaccata di RHO

R.G.; 1289/2011

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.07.2011 osserva:

Con ricorso *ex artt. 669 ter e 670 n.1) c.p.c.* la soc. LATTE MAGENTA MILANO s.r.l. richiedeva l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario nei confronti di [REDACTED] in relazione a dei beni oggetto di un contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato *inter partes* in data 15.03.2011. La ricorrente esponeva che con detto contratto aveva ceduto ai sensi dell'art. 1523 c.c. alla resistente alcune macchine ed attrezzi per la produzione di gelati artigianali per l'importo complessivo di Euro 30.000 più I.V.A. pattuendo il pagamento rateale in più *tranches* (un acconto di Euro 20.000,00 al momento della consegna dei beni, ed i restanti Euro 16.000,00 in rate mensili fino al gennaio 2012); riferiva altresì che l'acquirente aveva consegnato, a titolo di acconto, un assegno bancario di Euro 10.000,00 ed un effetto cambiario per ulteriori Euro 10.000,00 con scadenza al 30.05.2011, e che l'assegno era stato poi protestato per mancanza di provvista. Precisava infine che l'acquirente si era resa inadempiente anche sotto altri profili, esponendo indebitamente fuori dal suo esercizio commerciale il marchio "Gellati" della Latte Magenta, senza utilizzare per la sua produzione le materie prime fornite dalla ricorrente stessa. Avendo già provveduto alla risoluzione anticipata del contratto con riserva di proprietà e richiesto la restituzione dei beni oggetto dello stesso, e ritenendo sussistenti tutti i

presupposti per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 670 nr.1) c.p.c., chiedeva l'emissione del sequestro giudiziario dei macchinari venduti, con nomina del legale rappresentante della società quale custode degli stessi.

Alla predetta udienza del 21.07.2011 la resistente non compariva, pur a fronte di rituale notifica, ed il ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda cautelare, producendo ad ulteriore sostegno della stessa l'effetto cambiario di Euro 10.000 scaduto il 30.05.2011 e successivamente protestato

Il ricorso ex art. 670 n.1) c.p.c. è fondato e merita pertanto accoglimento.

All'esito della valutazione inevitabilmente sommaria demandata al giudice in sede cautelare, risultano infatti sussistenti nel caso di specie i requisiti previsti dalla legge per l'emissione della misura cautelare richiesta.

Si verte in primo luogo in una controversia sulla proprietà e sul possesso dei beni per cui è stata richiesta la cautela, atteso che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, tali controversie sussistono non solo quando vengono esperite azioni di rivendica, di reintegrazione o di reintegrazione, ma anche quando sia promossa un'azione contrattuale che importi una statuzione sulla proprietà o la restituzione di una cosa da altri detenuta. Nel caso in esame, la ricorrente ha documentalmente provato di

aver già proceduto, a fronte del grave inadempimento dell'acquirente al pagamento dell'acconto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto stipulato *inter partes* per il caso di mancato pagamento di un importo pari ad un ottavo del prezzo complessivo pattuito, chiedendo vanamente che fossero resi i beni oggetto del contratto stesso, ed ha debitamente preannunciato il giudizio di merito, teso ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, la restituzione dei beni ceduti ed un compenso per il loro utilizzo.

Ricorre altresì il *fumus boni juris* della predetta domanda, avendo la ricorrente provato l'inadempimento dell'acquirente, tramite la produzione dell'assegno prima e della cambiale in udienza, entrambi protestati.

Per quanto attiene poi all'ulteriore requisito dell'opportunità di provvedere alla custodia dei beni per cui si richiede la cautela, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare - ormai da anni - che l'art. 670 n.1) c.p.c. non richiede, come accade per il caso del sequestro conservativo, il pericolo concreto ed attuale di sottrazione od alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini del requisito



LA
1/11/11

dell'opportunità, che "lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso" (Cass. III, 12.02.1982, n. 854).

Nel presente caso, la natura dei beni oggetto del contratto, facilmente alienabili o occultabili, e lo stesso comportamento gravemente inadempiente della resistente, rendono senza dubbio opportuno, al fine di assicurare l'utilità pratica del futuro provvedimento decisorio, custodire i beni oggetto del predetto contratto, di tal che non possano nelle more del giudizio essere alinati a terzi, occultati o comunque dispersi, e che gli stessi vengano peraltro utilizzati in modo indebito, senza corrispettivo, con conseguente deprezzamento dei beni stessi.

La domanda cautelare proposta dev'essere pertanto accolta.

Le spese di lite del presente procedimento verranno liquidate all'esito dell'instaurando giudizio di merito, da instaurarsi ai sensi di legge.

P.Q.M.

Dispone il sequestro giudiziario in favore della soc. LATTE MAGENTA MILANO s.r.l. dei beni oggetto del contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato in data 15.03.2011 tra la LATTE MAGENTA MILANO s.r.l. e [redacted] in qualità di titolare dell'impresa individuale [redacted] di [redacted] e precisamente: n. 1 mantecatore Carpigiani LABO 20 30 XPE; n. 1 vetrina Millennium 20 SP; n.30 vaschette inox 360 x 165 x 120h; n. 2 freezer Mondial Group negativi; n. 1 frigo Mondial Group positivo; n. 30 palette inox; n.30 coperchi per vaschette; n. 01 mixer; n. 8 dosatori; n.1 pesetta con tara;

Nomina quale custode la ricorrente LATTE MAGENTA MILANO s.r.l. nella persona del legale rappresentante Dr. Pietro Neotti;

Fissa per l'instaurazione del giudizio di merito il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;

Riserva la liquidazione delle spese di lite del presente procedimento all'esito dell'instaurando giudizio di merito.

Si comunichi.

Rho, 31.07.2011.

IL CANCELLIERE
Marta [redacted]
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACATA DI RHO

Il giudice
Alessandro Fontana

2 AGO. 2011

IL CANCELLIERE

